TAR Lazio, Sezione III - Sentenza 17/01/2001 n. 482
legge 109/94 Articoli 1, 4 - Codici 1.2, 4.2.1
L'obbligo per le amministrazioni di "comunicazione" è espressione del dovere di cooperazione tra Stato, Regioni e Province autonome.Il potere sanzionatorio in ordine all'omessa o non veridica trasmissione di dati richiesti è connesso al rispetto dell'obbligo di comunicazione; ne discendono l'obbligo giuridico di "comunicazione" all'Autorità e l'assoggettabilità al procedimento sanzionatorio per cui è causa.